

- 2) se possa ravvisarsi un altro contrasto tra il [paragrafo] 4 dell'art. 45 del TFUE con le norme del Trattato U.E. in relazione alla differenziazione tra l'impiegato della pubblica amministrazione ed un dipendente di azienda privata in relazione alle norme che prevedono il divieto di discriminazione delle persone nel Trattato UE (vedasi a tal proposito la decisione della CEDU del 25.03.2014 Biasucci e al. /Italia), oltre a quelle già citate in premessa;
- 3) se possa ravvisarsi, altresì, un ulteriore contrasto della legge italiana n. 508/99 con le norme dell'Unione europea che vietano le misure di effetto equivalente di cui agli artt. 28 e 29 del Trattato CE poi inserite agli artt. 34 e 35 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a seguito della riforma apportata dal Trattato di Lisbona; norme vietate dal Trattato U.E. poiché tendono a penalizzare i cittadini di alcuni stati membri rispetto ai cittadini di altri stati membri nella libera circolazione delle persone e nel trattamento retributivo e previdenziale nonché delle condizioni di lavoro degli stessi.

(¹) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 novembre 2020 — Apollo Tyres (Hungary) Kft. / Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Causa C-575/20)

(2021/C 28/41)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Resistente: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2003/87/CE (¹), in particolare il suo allegato I, punto 3, possa essere interpretata nel senso che, ai fini della decisione sull'inclusione nel sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione (EU ETS) della combustione di carburanti che si svolge nell'impianto in questione, incida sul calcolo della potenza termica nominale totale del medesimo il fatto che un macchinario facente parte di tale impianto funzioni con una limitazione (fatto accertato).

(¹) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 4 novembre 2020 — NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Causa C-578/20)

(2021/C 28/42)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti

Attori: NM, NR, BA, XN, FA

Convenuta: Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Questione pregiudiziale

Se uno sciopero di lavoratori addetti alla manutenzione di aeromobili di un vettore aereo debba essere qualificato come circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾, nel caso in cui il suddetto vettore aereo abbia condotto riunioni e negoziazioni con l'obiettivo di ottenere la sospensione dello sciopero ma senza riuscirci.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 — Dichiarazione della Commissione (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 5 novembre 2020 — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero delle Finanze della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Direttore generale per le strade nazionali e le autostrade) / TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Causa C-581/20)

(2021/C 28/43)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero delle Finanze della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Direttore generale per le strade nazionali e le autostrade)

Resistenti: TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/12 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello descritto nella presente decisione di rinvio debba essere considerato ricompreso, in tutto o in parte, nella materia civile o commerciale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
- 2) Se, in seguito all'esercizio del diritto di presentazione d'istanza di provvedimenti provvisori o cautelari sulla quale il giudice competente a conoscere del merito abbia già statuito, il giudice investito di una domanda di provvedimenti provvisori avente lo stesso fondamento e ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere considerato giurisdizionalmente incompetente dal momento in cui risulti che il giudice del merito si è pronunciato al riguardo.
- 3) Qualora dalla risposta alle prime due questioni pregiudiziali emerga la giurisdizione del giudice investito di un'istanza ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio è competente, se le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio debbano essere interpretate in modo autonomo. Se debba essere disapplicata una disposizione che, in un caso come quello di specie, non consenta l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di un ente pubblico.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).